

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Genova, C.F. e P.IVA 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126 ed autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2025 (di seguito denominata "Università")

E

Saipem S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Luigi Russolo 5, Cod. Fiscale e Part. IVA: 00825790157, pec: sai-pec@pec.saipem.com legalmente rappresentata da Alessandro Bruscia (di seguito "Saipem")
(di seguito, collettivamente le "Parti" ed individualmente la "Parte")

PREMESSO CHE

- o L'Università promuove la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico e svolge attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro tramite il Career Service/Ufficio Placement;
- o l'Ufficio Placement offre servizi utili alla transizione Università/lavoro dei propri giovani laureati;
- o Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata sulla frontiera della

transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale;

o è intenzione delle Parti rafforzare l'intesa, le occasioni di collaborazione e l'employability degli studenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) al presente Protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – OBIETTIVI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Creazione di sinergie per attività di orientamento, formazione e placement;
- Seminari, workshop, presentazioni, programmi di formazione;
- Visite a siti operativi;
- Company visit;
- Ricerca scientifica.

ART. 3 – REFERENTI

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

ART. 4 – ACCORDI ATTUATIVI

1. La collaborazione tra Università e Saipem, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, dovrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi, dei diritti di pubblicazione scientifica nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

ART. 5 – ONERI ECONOMICI

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali merito ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 6 – MODALITÀ

1. Il presente Accordo non pone in capo a Saipem alcun obbligo di recruiting, né assunzione di alcun tipo.

2. In aggiunta, resta inteso che eventuali danni, infortuni o incidenti occorsi al personale universitario e/o agli studenti nel corso delle at-

tività previste dal presente Accordo non potranno in alcun modo comportare responsabilità in capo a Saipem, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabili a Saipem o ai suoi dipendenti.

ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile e si impegna a manlevare Saipem da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempienze o carenze delle suddette coperture assicurative.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative di Saipem siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Saipem

garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università. L'Università riconosce che Saipem non assume alcun obbligo assicurativo nei confronti di studenti, docenti o altro personale universitario.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 – DURATA

1. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza del Protocollo.

3. Al termine del presente Protocollo d'intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

4. Tutte le future eventuali convenzioni e/o accordi tra le Parti saranno soggette ai processi autorizzativi interni di Saipem.

5. Il presente Accordo non pone in capo alle Parti alcun obbligo di esclusiva né di sottoscrizione di futuri accordi quadro.

ART. 9 – RISERVATEZZA

1. Le Parti reciprocamente e tutti coloro che comunque collaborino alle attività si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione al presente Accordo e che possano essere considerate come informazioni riservate ovvero non generalmente note al pubblico, non già in possesso della parte ricevente o che non vengano ricevute indipendentemente tramite terze parti. Tali informazioni verranno identificate attraverso l'apposita dicitura "RISERVATO" ovvero, se trasmesse oralmente, mediante verbalizzazione entro 15 (quindici) giorni dalla divulgazione.

2. Le Parti hanno l'obbligo di adoperare tali informazioni riservate esclusivamente ai fini degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. L'obbligo di riservatezza e non uso terminerà 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione di scadenza o risoluzione di questo accordo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti, in qualità di titolari autonomi, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Accordo e agli eventuali accordi attuativi, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Accordo sia-

no trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dallo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

ART. 11 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito le “Leggi”), rispettivamente applicabili la prima a Saipem, e la seconda all’Università.

2. L’Università prende atto che Saipem è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (che include anche il Codice Etico di SAIPEM), ai sensi del D.lgs. 231/2001, pubblicato sul proprio sito internet www.saipem.com. e si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori i principi e gli obblighi di condotta ivi conte-

nuti.

3. La società Saipem dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Università e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

4. Ciascuna Parte dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse come descritta nel rispettivo Codice Etico/Codice di Comportamento, nemmeno potenziale, impegnandosi a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione del presente accordo.

5. Le Parti concordano che ogni mancata conformità, anche parziale, di una delle Parti con le sopra menzionate dichiarazioni e obbligazioni, che comporti un pregiudizio per l'altra Parte adempiente, sarà considerata un grave inadempimento in relazione a questo accordo e, come conseguenza, attribuirà alla Parte adempiente il diritto di recedere unilateralmente, anche durante la sua esecuzione, di sospendere o di risolvere questo accordo nei confronti della Parte inadempiente, attraverso notifica ai sensi del successivo Art. 12, che includerà una breve descrizione delle circostanze o dei procedimenti legali che dimostrino tali mancate conformità.

ART. 12 – RECESSO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo d'intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo d'intesa già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ART. 13 – SICUREZZA

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Par-

ti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Protocollo d'intesa, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta

chiederà a Saipem il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Saipem S.p.A.

Alessandro Bruscia